

Il quadro di sintesi dei crediti d'imposta nel Decreto Sostegni-bis

di Debora Reverberi

Il D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) contiene **misure a sostegno di imprese, professionisti e lavoratori**, in particolare per l'abbattimento di costi fissi, per favorire la liquidità e per la tutela della salute, con **focus sulle attività economiche fortemente penalizzate dai provvedimenti emergenziali anti Covid-19**.

Accanto al pacchetto di contributi a fondo perduto l'intervento normativo prevede **proroghe, potenziamenti ed estensioni dei principali crediti d'imposta** introdotti nel 2020, **nonché la definizione di nuovi**.

Di seguito si propone una **panoramica dei principali crediti d'imposta contenuti nel Decreto Sostegni-bis**:

Quadro di sintesi dei principali crediti d'imposta ex D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis)

Articolo **Credito d'imposta locazioni** Il D.L. 73/2021 interviene sulla disciplina del **credito d'imposta per canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda** di cui all'articolo 28 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) **o 4**

secondo due linee direttrici:

- **proroga al 31.07.2021 del credito d'imposta a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator*;**
- **proroga ai mesi da gennaio a maggio 2021 ed estensione ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.**

La proroga di cui al secondo punto è caratterizzata (ad eccezione delle nuove attività avviate dal 01.01.2019 per cui tale condizione di accesso non si applica) da una **nuova modalità di calcolo del criterio del calo del fatturato**:

l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi registrato nel periodo compreso tra il 01.04.2020-31.03.2021 deve risultare inferiore di almeno il 30% rispetto a quello registrato nel periodo 01.04.2019-31.03.2020.

Articol Credit di imposta per lall D.L. 73/2021 dispone la proroga di un anno (al periodo o 7riqualificazione e ild'imposta in corso al 31.12.2022) del credito di imposta per la comma miglioramento delleriqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive 5 strutture ricettive turisticoturistico-alberghiere di cui all'articolo 79 D.L. alberghiere 104/2020 (Decreto Agosto).

È previsto uno stanziamento, che costituisce **tetto di spesa**, pari a **100 milioni per l'anno 2022**.

Articol Credit d'imposta giacenzell D.L. 73/2021 proroga e potenzia il credito d'imposta per o 8dei settori tessile e moda contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nei settori tessile, della moda e degli accessori di cui all'articolo comma 1 48-bis, D.L. 34/2020 (c.d.Decreto Rilancio):

- **proroga al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021;**
- **potenziamento del tetto di spesa a 95 milioni di euro per l'anno 2021 e stanziamento di 150 milioni di euro, che costituiscono limite di spesa, per l'anno 2022;**
- **introduzione dell'obbligo di comunicazione all'AdE;**
- **termine di emanazione del D.M., che definisce i criteri di individuazione dei settori economici ammissibili, fissato al 15.06.2021;**
- **termine di emanazione del Provvedimento del Direttore dell'AdE, che definisce modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione, fissato al 25.06.2021.**

Articol Credit d'imposta perll D.L. 73/2021 dispone la **proroga del credito d'imposta** sugli o 10,investimenti pubblicitari ininvestimenti in campagne pubblicitarie effettuate da società e comma favore del settore sportivo associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili, di cui all'articolo 81 D.L. 104/2020 (Decreto Agosto), **alle spese sostenute dal 01.01.2021 al 31.12.2021.**

È previsto uno stanziamento, che costituisce **tetto di spesa**, pari a **90 milioni di euro per l'anno 2021**.

Articol Credit d'impostall D.L. 73/2021 **amplia le casistiche di fruizione in unica o 20 investimenti in benisoluzione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, aggiungendo il comma 1059-bis all'articolo 1 L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).**

Il credito è compensabile in **un'unica quota annuale**, indipendentemente dal volume di ricavi o compensi del beneficiario, con riferimento agli investimenti:

- **in beni materiali ordinari** (diversi da quelli inclusi nell'Allegato A annesso alla L. 232/2016);

- **effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021.**

Gli investimenti in **beni immateriali ordinari** (diversi da quelli inclusi nell'Allegato B annesso alla L. 232/2016) **restano fruibili in unica soluzione solo dai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.**

Articolo 31 **Nuovo credito d'imposta per i farmaci innovativi**

Il D.L. 73/2021 introduce un **nuovo credito d'imposta** a favore delle imprese che effettuano **progetti di R&S in materia di farmaci innovativi, inclusi i vaccini.**

Il credito ammonta al **20% dei costi sostenuti dal 01.06.2021 al 31.12.2030** (con un **massimale di credito di 20 milioni di euro annui per beneficiario**) **in attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità** necessari, come indicati dall'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni.

Il credito d'imposta:

- spetta anche alle imprese residenti o alle S.O. che svolgono **attività su commessa estera;**
- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione in tre quote annuali** di pari importo, a decorrere **dall'anno successivo** alla maturazione del credito;
- è **fiscalmente irrilevante;**
- **non è cumulabile**, in relazione ai medesimi costi ammissibili, **con altri incentivi sotto forma di credito d'imposta R&S** (ad esempio, il **credito R&S ex articolo 1, comma 200, L. 160/2019**).

Articolo 32 **Nuovo credito d'imposta per la sanificazione e acquisto DPI**

Il D.L. 73/2021 riconosce un **credito d'imposta** per le seguenti **spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;**

- **sanificazione degli ambienti** di svolgimento dell'attività lavorativa e istituzionale **e degli strumenti** utilizzati;
- **somministrazione tamponi** per Covid-19 ai lavoratori;
- **acquisto di DPI** (mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
- **acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;**
- **acquisto altri dispositivi** di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, incluse le spese di installazione);
- **acquisto di dispositivi** atti a garantire la **distanza di sicurezza interpersonale** (barriere e pannelli protettivi, incluse le spese di

installazione).

Il credito d'imposta è riconosciuto a favore delle **imprese, esercenti arti e professioni, enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, in misura pari al **30% delle spese ammissibili, entro il tetto di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.**

Il credito d'imposta:

- è **utilizzabile alternativamente in dichiarazione dei redditi ovvero in compensazione;**
- è **fiscalmente irrilevante.**

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta sono demandati ad un prossimo (il termine non è definito) provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.